

## Domande e risposte sulle norme sugli aiuti di Stato per progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

### **1. Vi sono cambiamenti nelle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore della pesca per il periodo 2014-2020?**

Talune misure di aiuti di Stato specifiche per la pesca sono scadute e sono state sottoposte a revisione (regolamento "*de minimis*" e regolamento di esenzione per categoria (GBER)) onde riflettere le priorità della nuova PCP. Tuttavia, le norme di base che disciplinano l'interazione tra il quadro finanziario (FEAMP) e le norme in materia di aiuti di Stato restano invariate.

In sostanza:

- Il settore della pesca e dell'acquacoltura è soggetto alle regole di concorrenza (che includono gli aiuti di Stato) **soltanto nella misura determinata dai legislatori**, come stipulato all'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riguarda la produzione e il commercio dei prodotti agricoli (produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).
- L'articolo 8, paragrafo 2, del FEAMP stipula che le norme sugli aiuti di Stato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri che rispettano le norme del FEAMP e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE. Una disposizione analoga era già presente nel FEP. Ne consegue che **se un'attività CLLD è finanziata nell'ambito del FEAMP ed è "collegata alla pesca" (articolo 42 del TFUE), le norme sugli aiuti di Stato non si applicano. Vanno invece applicate se l'attività in questione non è "collegata alla pesca"**.

Come menzionato sopra, **questa disposizione non è nuova.**

Per quanto concerne i progetti CLLD co-finanziati dal FEAMP, al fine di valutare la necessità di applicare o meno le norme sugli aiuti di Stato, è dunque necessario determinare caso per caso se sono o meno "collegati alla pesca".

### **2. Quali tipi di attività finanziate nell'ambito del FEAMP devono essere considerate come "collegate alla pesca" ed essere quindi escluse dall'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato?**

Come già menzionato, questo aspetto è coperto dall'articolo 42 TFUE. Le attività che devono essere considerate come "collegate alla pesca" sono quelle che **riguardano la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.**

Molte attività cofinanziate nell'ambito del FEAMP sono collegate alla pesca, a eccezione delle misure volte a promuovere l'attuazione della PMI (priorità 6 dell'UE) nonché taluni progetti CLLD (priorità 4 dell'UE)

Poiché i progetti finanziati nell'ambito della priorità 4 dell'UE del FEAMP (CLLD) non sono necessariamente collegati alla pesca, occorre quindi valutare caso per caso se sono "collegati alla pesca" o meno.

Esempio: un gruppo familiare di pescatori possiede una vecchia casa che intende trasformare in centro sociale per gli anziani della comunità. L'iniziativa assumerebbe la forma giuridica di una cooperativa. Quest'attività è chiaramente non "collegata alla pesca" perché non si tratta di produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

I progetti non collegati alla pesca non godono dell'esenzione dall'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del FEAMP. Di conseguenza, **si applicano le norme generali** (e non specifiche alla pesca) **sugli aiuti di Stato**.

Il fatto che le norme sugli aiuti di Stato vadano applicate non significa necessariamente che l'operazione debba essere notificata alla Commissione europea. Se l'importo in questione è inferiore ai 200 000 EUR per beneficiario nell'arco di 3 anni, vale il regolamento generale *de minimis*. Se l'importo è superiore ai 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di 3 anni, l'Autorità di gestione dovrà valutare se il progetto può rientrare nel regolamento generale di esenzione per categoria. In questo caso la Commissione europea deve essere informata del progetto, ma non è necessaria una notifica. Qualora il progetto non risponda alle condizioni necessarie per avvalersi del regolamento generale *de minimis* o del regolamento generale di esenzione per categoria occorrerà darne notifica alla Commissione (il che significa che il progetto non potrà essere attuato prima della decisione di quest'ultima).

Si veda una sintesi delle procedure possibili al punto 5 in appresso e nella tabella riassuntiva che figura alla fine del presente documento.

**3. Il regolamento di esenzione per categorie nel settore della pesca (FIBER) non contiene un articolo specifico sui progetti CLLD. A quali condizioni queste operazioni si possono considerare esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato?**

Si vedano le domande 1 e 2.

Il regolamento di esenzione per categorie nel settore della pesca è una forma di aiuto di Stato. Si applica solo alle misure che rispondono ai criteri necessari per essere considerate aiuti di Stato. L'obiettivo principale del FIBER è quello di esimere dall'obbligo di notifica le **misure di aiuto non finanziate nell'ambito del FEAMP** (esclusivamente sulla base di sovvenzioni nazionali) ma che sarebbero state ammissibili alle sovvenzioni del FEAMP.

Se un'attività CLLD finanziata nell'ambito del FEAMP è "collegata alla pesca", ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del FEAMP le norme sugli aiuti di Stato non sono di applicazione.

Se un'attività CLLD sovvenzionata nell'ambito del FEAMP non è "collegata alla pesca", si applicano le norme generali sugli aiuti di Stato e non quelle specifiche al settore della pesca, come ad esempio il FIBER.

**4. Se un'attività collegata alla pesca non rientra nell'ambito del FIBER può comunque usufruire dell'esenzione prevista dai regolamenti GBER o *de minimis*? Se sì, in quali circostanze?**

Come detto sopra, se un'attività CLLD sovvenzionata nell'ambito del FEAMP è "collegata alla pesca", ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del FEAMP, le norme sugli aiuti di Stato non sono di applicazione.

**5. Che cosa devono fare il FLAG e l'Autorità di gestione quando un'attività è considerata soggetta alle norme sugli aiuti di Stato?**

**Sarebbe il caso dei progetti CLLD "non collegati alla pesca" finanziati dal FEAMP e dunque soggetti alle norme generali sugli aiuti di Stato.**

Il fatto che vadano applicate le norme sugli aiuti di Stato non significa che l'operazione debba essere notificata alla Commissione europea.

**Passo 1**

Se l'importo in questione è inferiore ai 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di 3 anni, il progetto può avvalersi del regolamento generale *de minimis*.

**Paso 2**

Se l'importo è superiore, si dovrà valutare se il progetto può rientrare nel regolamento generale di esenzione per categoria. In questo caso, la Commissione europea deve essere informata del progetto, ma non è necessaria una notifica.

**Passo 3**

Da ultimo, se il progetto non risponde alle condizioni necessarie per avvalersi del regolamento generale *de minimis* o del regolamento generale di esenzione per categoria, dovrà essere notificato alla Commissione (e quindi non potrà essere realizzato prima della decisione di quest'ultima).

**Promemoria: per quanto riguarda l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, e in particolare i punti 2 e 3, le autorità di gestione sono tenute a contattare gli enti nazionali preposti alle norme sugli aiuti di Stato.**

**6. Nel quadro della priorità 4 dell'UE, i singoli progetti sono selezionati dai Gruppi di azione locale per la pesca (FLAG), conformemente a una strategia di sviluppo locale. I FLAG hanno facoltà di sostenere progetti che non sono collegati alla pesca e non rispondono ai criteri di ammissibilità del regolamento generale *de minimis* e del regolamento generale di esenzione per categoria.**

**a) Le autorità di gestione devono avviare le procedure di notifica alla Commissione europea per ciascuno di questi progetti?**

Sì. Questi progetti devono essere notificati alla Commissione e non possono essere attuati prima della decisione di quest'ultima. Si tratta di progetti (non collegati alla pesca) in cui l'importo degli aiuti pubblici supera la soglia prevista dal regolamento generale *de minimis* (200 000 EUR per beneficiario nell'arco di 3 anni).

Ricordiamo che i progetti che rientrano nell'ambito del regolamento generale di esenzione per categoria sono esentati dall'obbligo di notifica.

**b) È possibile raggruppare quei progetti sotto uno specifico regime di aiuti, in modo che si debba notificare alla Commissione europea solo il regime in questione?**

Sì, è possibile notificare regimi di aiuti. Ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, per 'regime di aiuti' si intende qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta, nonché qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un importo indefinito.

Spetta all'autorità nazionale accertarsi che tali condizioni siano rispettate.

**c) Questi regimi possono coprire un determinato tipo di progetti finanziati da uno o più FLAG?**

Sì, nel rispetto delle condizioni sopra esposte.

**Tabella riassuntiva:**

Tipo di operazioni	Applicazione delle norme sugli aiuti di Stato
<p><u>Scenario 1</u></p> <p>Progetto CLLD Finanziato nel quadro del FEAMP<sup>1</sup></p> <p><b>Collegato alla pesca</b></p>	<p>Articolo 8, paragrafo 2, del FEAMP</p> <p><b>Le norme sugli aiuti di Stato <u>NON</u> si applicano (esenzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del FEAMP)</b></p>
<p><u>Scenario 2</u></p> <p>Progetto CLLD Finanziato nel quadro del FEAMP</p> <p><b>Non collegato alla pesca</b></p>	<p><b><u>VANNO</u> applicate le norme <b>GENERALI</b> sugli aiuti di Stato</b></p> <p><b>Passo 1</b> - L'attività può avvalersi del regolamento generale <i>de minimis</i>?</p> <p><b>Si:</b> non sono necessarie ulteriori valutazioni</p> <p><b>No: passo 2</b></p> <p><b>Passo 2</b> - L'attività può avvalersi del regolamento generale di esenzione per categoria?</p> <p><b>Si:</b> la Commissione deve essere <b>informata</b> (senza notifica) entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della misura. Si dovranno contattare le autorità nazionali preposte alle norme sugli aiuti di Stato, che sapranno come informare la Commissione (mediante il modulo informativo allegato al regolamento generale di esenzione per categoria). Nel frattempo l'attività può essere avviata.</p> <p><b>No: passo 3</b></p> <p><b>Passo 3</b> - L'attività deve essere <b>notificata</b> alla Commissione e <b>non può essere realizzata</b> prima della decisione di quest'ultima. Si dovranno contattare gli enti nazionali preposti alle norme sugli aiuti di Stato.</p>

<sup>1</sup> Va notato che le norme sugli aiuti di Stato specifici per il settore (punto A della bibliografia indicata di seguito) valgono per **attività collegate alla pesca non finanziate nell'ambito del FEAMP** (esclusivamente sulla base di fondi nazionali).

<b><u>Bibliografia</u></b>
----------------------------

**A) Per le misure di aiuto di Stato collegate alla pesca (ma fuori dall'ambito del FEAMP):**

[http://ec.europa.eu/fisheries/state\\_aid/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/fisheries/state_aid/index_it.htm) :

- Regolamento relativo ad alcune categorie di aiuti per la pesca e l'acquacoltura: [Regolamento n. 1388/2014 della Commissione, GU L 369, del 24.12.2014, pp. 37-63](#)

- Regolamento *de minimis*– [Regolamento \(UE\) n. 717/2014 della Commissione, GU L 190, del 28.6.2014, pp. 45-54](#)

- [Linee guida per la valutazione degli aiuti di Stato per la pesca e l'acquacoltura](#)

**B) Per le misure di aiuto di Stato di carattere generale**

[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/block.html#gber](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber)